



Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo

Titolo prima dell'art. 41a

IVa. Procedure elettroniche

Art. 41a

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all'articolo 34 capoverso 1^{bis} PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

RS

- 1 FF 2019 ...
- 2 RS 641.10
- 3 RS 172.021

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ne garantisce l'identificazione e assicura l'integrità dei dati.

⁴ Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'Amministrazione federale delle contribuzioni può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente. A tal fine può derogare all'obbligo di munire l'atto scritto di una firma elettronica di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA.

2. Legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA

Art. 65 Titolo

Principi

Art. 65a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all'articolo 34 capoverso 1^{bis} PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti del contribuente o del richiedente, l'AFC ne garantisce l'identificazione e assicura l'integrità dei dati.

⁴ Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente o del richiedente. A tal fine può derogare all'obbligo di munire l'atto scritto di una firma elettronica di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA.

⁴ RS 641.20

⁵ RS 172.021

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta

Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali

Sezione 1: Organizzazione, procedura elettronica e vigilanza

Art. 104a Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti del contribuente, i Cantoni ne garantiscono l'identificazione e assicurano l'integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.

² Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente.

³ I Cantoni possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 104b

Ex art. 104a

Art. 124 cpv. 1-3

¹ L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

² Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

³ Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto

Art. 38a Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti del contribuente, i Cantoni ne garantiscono l'identificazione e assicurano l'integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.

² Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente.

³ I Cantoni possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 71 cpv. 3

Abrogato

Art. 72 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni.

² Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 72a–72s e 72u–72w

Abrogati

5. Legge federale del 13 ottobre 1965⁸ sull'imposta preventiva

Art. 34a A. Autorità I. Organizzazione 1a. Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante

⁷ RS 642.14

⁸ RS 642.21

⁹ RS 172.021

per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all'articolo 34 capoverso 1^{bis} PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti del contribuente o dell'istante, l'AFC ne garantisce l'identificazione e assicura l'integrità dei dati.

⁴ Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente o del richiedente. A tal fine può derogare all'obbligo di munire l'atto scritto di una firma elettronica di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA.

Art. 35a 2a. Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti dell'istante, i Cantoni ne garantiscono l'identificazione e assicurano l'integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.

² Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte dell'istante.

³ I Cantoni possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi all'istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 36a cpv. 2 terzo periodo

... A tal fine, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 38 cpv. 4 e 5

⁴ Per le notifiche di cui all'articolo 19 concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.

⁵ Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all'assoggettato all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19. In mancanza dell'autocertificazione, gli effetti legali o contrattuali della mora presso l'assoggettato all'obbligo di notifica restano in sospenso fino all'ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3.

6. Legge del 28 settembre 2012¹¹ sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 4a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all'articolo 34 capoverso 1^{bis} PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, l'AFC garantisce l'identificazione della persona che li trasmette e assicura l'integrità dei dati.

⁴ Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona che li trasmette. A tal fine può derogare all'obbligo di munire l'atto scritto di una firma elettronica di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA.

7. Legge federale del 18 dicembre 2015¹³ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 28a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁴ sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all'articolo 34 capoverso 1^{bis} PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, l'AFC garantisce l'identificazione della persona che li trasmette e assicura l'integrità dei dati.

⁴ Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona che li trasmette. A tal fine può

¹¹ RS 651.1

¹² RS 172.021

¹³ RS 653.1

¹⁴ RS 172.021

derogare all'obbligo di munire l'atto scritto di una firma elettronica di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA.

8. Legge federale del 16 giugno 2017¹⁵ sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Art. 22a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶ sulla procedura amministrativa (PA), il momento determinante per il rispetto di un termine. In caso di notificazione per via elettronica di una decisione, esso può disciplinare, in deroga all'articolo 34 capoverso 1^{bis} PA, il momento in cui la decisione è considerata notificata.

³ In caso di trasmissione per via elettronica di atti scritti, l'AFC garantisce l'identificazione della persona che li trasmette e assicura l'integrità dei dati.

⁴ Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona che li trasmette. A tal fine può derogare all'obbligo di munire l'atto scritto di una firma elettronica di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA.

9. Legge federale del 12 giugno 1959¹⁷ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 30a Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti dell'assoggettato, i Cantoni ne garantiscono l'identificazione e assicurano l'integrità dei dati conformemente al diritto cantonale.

² Se la firma dell'atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell'atto per via elettronica l'autorità cantonale può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte dell'assoggettato.

³ I Cantoni possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi all'assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

¹⁵ RS 654.1

¹⁶ RS 172.021

¹⁷ RS 661

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione